

N. R.G. 2017/19573



TRIBUNALE DI CATANIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. [REDACTED]

PROMOSSO DA

[REDACTED] domiciliata in [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] giusta procura
in atti,

RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] giusta procura
in atti,

RESISTENTE

Il giudice designato,

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.4.2018,

Esaminati atti e verbali di causa,

O s s e r v a

Che ha lamentato la ricorrente di essere stata privata della veduta in appiombato che, dal balcone dell'appartamento al primo piano della palazzina "A" del complesso residenziale "[REDACTED]" di [REDACTED] in cui abita essendone proprietaria, esercitava a peso del sottostante cortiletto di pertinenza dell'appartamento, al pianterreno della stessa palazzina, di proprietà del [REDACTED] e ciò dopo che questi



“realizzava, nel dicembre del 2016, un manufatto costituito da una struttura in profilato di alluminio agganciata stabilmente ai muri perimetrali e dotata di copertura posta a ridosso della soletta del balcone dell'appartamento della ricorrente”,

Che, nella ritenuta ricorrenza dei presupposti di legge ex art. 1168 c.c., chiedeva dunque essa [REDACTED] che al [REDACTED] fosse ordinata *“l'immediata rimozione del manufatto realizzato ed ogni intervento necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi così da reintegrare la ricorrente nel pieno possesso del proprio diritto di veduta in appiombato, stante la violazione delle distanze legali di cui agli artt. 905 e 907 c.c.”*,

Che, costituitosi in contraddittorio, [REDACTED] eccepiva, anzitutto, la pregiudiziale tardività del ricorso della [REDACTED] perché – deduceva – la tettoia in telaio di alluminio e copertura di policarbonato alveolare la cui realizzazione la ricorrente contestava era stata montata sui luoghi, in realtà, nel febbraio del 2016 e non già nel successivo mese di dicembre,

Che, alla luce della sommaria istruttoria cui si è dato luogo, l'eccezione pregiudiziale così sollevata appare fondata, venendo a spiegare rilievo assorbente di ogni altra questione controversa,

Che – se le dichiarazioni al riguardo rese dai testi-informatori escussi in atti su rispettiva indicazione di parte ricorrente e di parte resistente si appalesano bensì (*ça va sans dire*) contraddittorie – quanto in particolare riferito dal teste-informatore [REDACTED] (l'unico peraltro – si noti - tra i testi-informatori escussi estraneo alla collettività condominiale, e della cui attendibilità non v'è neanche ad altro riguardo motivo di dubitare) – vale a dire di avere, nella sua qualità di fabbro ferraio, realizzato nella propria officina in [REDACTED] e quindi assemblato sui luoghi la tettoia *de qua* nel febbraio di quel 2016 – trova, tuttavia, significativa conferma già nella data del prodotto D.d.t. la cui sottoscrizione detto [REDACTED] riconosceva (in uno a quella della ricevuta di pagamento, datata 14.2.2016, del prezzo della fornitura), e trova ancor più probante riscontro nel testo della lettera raccomandata del 12.7.2016,



a firma del Legale della [REDACTED] con cui – mentre veniva in via principale contestato all’odierno resistente che *“Ella, alcuni giorni orsono, ha installato sul sottoballatoio pertinenziale l’appartamento della mia assistita una tenda i cui ancoraggi sono stati affissi all’intradosso del detto ballatoio”* – al contempo si coglieva l’occasione *“per invitarla e diffidarla alla rimozione del manufatto realizzato nell’area sottostante il balcone anzidetto che, sporgendo oltre il perimetro del ballatoio, compromette il legittimo esercizio della veduta in appiombato da parte della mia assistita”*.

Il proposto ricorso – ancorchè da riqualficarsi ai sensi dell’art. 1170 c.c., vertendosi più propriamente in materia di manutenzione del possesso e non di reintegrazione – deve essere, pertanto, dichiarato pregiudizialmente inammissibile perché tardivamente proposto. Le spese vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri ex D.M. 55/2014,

P Q M

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1 [REDACTED] per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. ed IVA come per legge.

Si comunichi.

Catania, lì

Il giudice designato
(Dr. [REDACTED])

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.

